



COMMISSIONE EUROPEA

CASO COMP/39594
EDF wholesale
spot electricity
market

PROCEDURA ANTITRUST

Regolamento del Consiglio (CE) 1/2003 e
Regolamento della Commissione (CE) 773/2004

Articolo 7(2) Regolamento (CE) 773/2004

Data: 17/7/2014

Il presente testo è reso disponibile a scopo puramente informativo.

Alcune parti del testo sono state omesse per evitare la divulgazione di informazioni riservate. Le parti in questione sono state sostituite da una sintesi non riservata tra parentesi quadre o indicate come [...]



Bruxelles, il 17.7.2014
SG-Greffe(2014) D/10287
C(2014) 5181 def.

VERSIONE PUBBLICA

Al denunciante: [...]

Oggetto: Caso AT.39594 — "EDF wholesale spot electricity market"
Decisione della Commissione di rigetto della denuncia
(Si prega di menzionare questo riferimento in tutta la corrispondenza)

Egregio signore,

- (1) Le scrivo per informarla che la Commissione europea (in appresso "la Commissione") ha deciso di rigettare la Sua denuncia nei confronti di Electricité de France S.A. (in appresso "EDF"), a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004 della Commissione¹.

1. LA DENUNCIA

- (2) Con lettera datata 31 marzo 2014², la Commissione La informava dell'intenzione di rigettare la denuncia³. Con lettera datata 30 aprile 2014, Lei ha replicato presentando ulteriori osservazioni. Gli argomenti che Lei solleva in tale lettera non contengono nuovi elementi rispetto alla denuncia e non sono tali da indurre la Commissione ad una diversa valutazione del caso, per le ragioni qui di seguito esposte⁴.
- (3) Nella Sua denuncia, Lei indicava che i repentini e presumibilmente ingiustificati aumenti dei prezzi, registrati in ottobre e novembre 2007 sulla borsa elettrica francese Powernext,

¹ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pagg. 18-24.

² Documento C(2014) 2262 final.

³ Ai fini della presente decisione, la denuncia include tutta la corrispondenza depositata da [...] e [...], sia congiuntamente che individualmente, in particolare: la lettera dell'8 luglio 2008, integrata da un documento del 2009 redatto da [...]; il telegramma del 19 ottobre 2009 indirizzato dal [...] al Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso; la nota inviata da [...] alla DG Concorrenza l'11 agosto 2011 e la lettera di [...] del 30 aprile 2014.

⁴ Preme osservare che [...] non ha risposto alla lettera della Commissione datata 31 marzo 2014 e che, pertanto, si ritiene che la denuncia, limitatamente ad [...], sia stata ritirata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004.

così come i prezzi medi dell'elettricità più elevati, registrati tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, erano stati causati dall'attività di EDF di riduzione della sua capacità installata, sia nucleare che idroelettrica. Più in particolare, Lei segnalava:

- a) Tre impennate dei prezzi, avvenute alla fine del 2007, che hanno raggiunto rispettivamente i 1236 EUR/MWh il 29 ottobre 2007 (tra le 18 e le 19), i 2500 EUR/MWh il 12 novembre 2007 (tra le 20 e le 21) ed i 1762 EUR/MWh il 15 novembre 2007 (tra le 18 e le 19). Lei confrontava tali picchi con il prezzo medio di 36 EUR/MWh (e con il valore massimo di 118 EUR/MWh) registrato tra le 18 e le 20 nel corso dei primi nove mesi del 2007⁵;
 - b) In media, i prezzi dell'elettricità sul mercato Powernext Day-Ahead registrati tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 sono stati più elevati rispetto ai prezzi registrati tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007. In particolare, i prezzi registrati sul mercato Powernext Day-Ahead tra ottobre 2007 e marzo 2008 sono risultati, in media, superiori dell'89% a quelli registrati tra ottobre 2006 e marzo 2007⁶. Su base mensile, tra gennaio e aprile 2008, i prezzi medi sono stati superiori almeno del 79% ai prezzi medi rilevati tra gennaio e aprile 2007.
- (4) In seguito, Lei ha segnalato⁷ altre impennate dei prezzi su Powernext nel 2008 e nel 2009, ad esempio il picco di 3000 EUR/MWh toccato tra le 9 e le 12 del 19 ottobre 2009. Lei non ha più riscontrato, dopo il 2009, impennate dei prezzi su Powernext simili a quelle citate⁸.
- (5) Lei ritiene che il mercato rilevante sia il mercato francese dell'energia elettrica all'ingrosso, che comprende la produzione, le importazioni e gli scambi. Questi ultimi includerebbero, in particolare, gli scambi su Powernext.
- (6) Inoltre, Lei ha segnalato diversi documenti da cui emergerebbe, a Suo avviso, la posizione dominante di EDF sul mercato francese dell'energia elettrica all'ingrosso durante il rilevante periodo. Ad esempio, la decisione *Direct Energie*⁹ del 28 giugno 2007 dell'autorità francese garante della concorrenza (in appresso "FCA") indica che, nel 2005, EDF deteneva il 100% della capacità di produzione nucleare, il 77% della capacità di produzione idroelettrica e l'87% della capacità produttiva totale in Francia.
- (7) Lei faceva inoltre riferimento ad un'indagine del 2008 condotta dalla Commissione francese di regolamentazione dell'energia, *Commission de Régulation de l'Energie* (in appresso "CRE") su tali picchi dei prezzi¹⁰ (in appresso "l'indagine della CRE del 2008"), e ad un'altra pubblicazione della CRE (in appresso "rapporto CRE sul quarto trimestre

⁵ Lei indicava inoltre che nei primi nove mesi del 2008 i prezzi si erano mantenuti ad un livello significativamente più elevato rispetto ai primi nove mesi del 2007.

⁶ Si veda la Sua denuncia dell'8 luglio 2008, pag. 4.

⁷ Si veda, tra l'altro, il telegramma inviato dal [...] al Presidente della Commissione europea, sig. José Manuel Barroso, il 19 ottobre 2009.

⁸ Si veda la nota inviata da [...] alla DG Concorrenza con email dell'11 agosto 2011 (titolo dell'e-mail: "nota [...]").

⁹ Decisione n. 7-MC-04, del 28 giugno 2007, *Direct Energie* contro EDF.

¹⁰ Si veda: *Investigation de la CRE sur les pics de prix observés sur Powernext Day-ahead Auction en octobre et en Novembre 2007 – rapport d'analyse*, 17 avril 2008. Lei ha fornito una copia di questo documento nell'Allegato 1 della Sua denuncia.

2007")¹¹, in cui si osservava che, nel quarto trimestre del 2007, le esportazioni erano particolarmente concentrate, essendo l'indice Hirschman Herfindahl (HHI) pari a 2630, includendo EDF, e pari a 536 in sua assenza. Ciò indicherebbe che EDF occupava un ruolo rilevante sul mercato delle esportazioni. Infine, Lei ha fatto riferimento allo studio del febbraio 2007 condotto da London Economics per la Commissione europea (in appresso "lo studio di London Economics"), in cui si evidenziava che EDF controllava più del 90% della capacità installata nel periodo 2003-2005.¹²

- (8) Per quanto riguarda il presunto abuso di EDF, Lei sosteneva che EDF avrebbe violato l'articolo 102 del TFUE aumentando artificialmente i prezzi su Powernext mediante interventi di riduzione di capacità, mettendo così le imprese, come le denunciati, in una posizione di svantaggio rispetto ai fornitori verticalmente integrati, come EDF, che possono approvvigionarsi di energia elettrica producendola direttamente senza doverla acquistare su Powernext. Poiché sia [...] che [...] acquistavano parte delle loro forniture di energia elettrica su Powernext, esportandola poi in Italia, Lei ritiene che tali impennate di prezzi abbiano danneggiato la Sua società. A supporto di tale presunto abuso, Lei ha invocato:
- a) Lo studio del 2009 effettuato da [...] (in appresso "lo studio di [...]")¹³, che indica che EDF controllava circa il 90% della capacità installata in Francia, e che Lei pertanto ritiene fosse in grado di muovere artificialmente verso l'alto i prezzi su Powernext mediante interventi di riduzione della sua capacità installata nucleare e idroelettrica;
 - b) La decisione *Direct Energie*, in cui si osserva che EDF gestisce il proprio parco energetico tenendo conto dei propri prezzi giornalieri sul mercato all'ingrosso (nella stessa decisione si osserva inoltre che la disponibilità del parco nucleare di EDF (ad esempio, in relazione alle interruzioni della produzione per motivi di manutenzione) è soggetta a variazioni stagionali al fine di massimizzare le entrate);
 - c) L'indagine settoriale sull'energia della Commissione europea del 2007 e lo studio di London Economics in cui, con riferimento al mercato francese all'ingrosso, si afferma: "*In considering a range of potential explanations one must also consider the possibility that companies in France engaged in a systematic withdrawal of nuclear capacity from the system*"¹⁴.
- (9) Nella Sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera della Commissione del 31 marzo 2014, Lei ha presentato le seguenti osservazioni:

¹¹ Si veda: *Observatoire des marchés de l'électricité, Q4 2007, Le marché de gros de l'électricité*, pag. 24, pubblicato dalla CRE il 29 febbraio 2008.

¹² Studio preparato da London Economics, in collaborazione con Global Energy Decisions, per la Commissione europea, *Structure and Performance of Six European Wholesale Electricity Markets in 2003, 2004 and 2005*, presentato alla DG Concorrenza il 26 febbraio 2007, consultabile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html>.

¹³ Studio intitolato: "[...]". In data 19 novembre 2008, [...] e [...] hanno informato la Commissione, per mezzo di due lettere dal contenuto identico, che lo studio [...] avrebbe integrato la denuncia dell'8 luglio 2008.

¹⁴ Comunicazione della Commissione - Indagine a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'elettricità (Relazione finale) (COM/2006/0581 final), 10.1.2007, disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html>.

- a) In primo luogo, Lei ha affermato di non condividere l'affermazione della Commissione secondo cui lo studio di [...] è inconcludente riguardo alla strategia di EDF di tenere comportamenti di riduzione della sua capacità al fine di muovere i prezzi verso l'alto. A tale proposito, Lei ha concluso, sulla base dello studio di [...] e di London Economics, che nessun'altra spiegazione se non il comportamento anticoncorrenziale di EDF spiegherebbe tale risultato di mercato;
 - b) In secondo luogo, Lei ha affermato di non condividere l'argomento secondo cui gli effetti della presunta infrazione sarebbero limitati al mercato francese dell'energia elettrica all'ingrosso, ed ha anzi invocato la dimensione pan-europea della presunta infrazione, considerata l'importanza del mercato francese e il pregiudizio arrecato al commercio fra l'Italia e la Francia.
- (10) Questi argomenti sono, essenzialmente, gli stessi che Lei ha presentato in altre occasioni, e non sono tali da modificare la valutazione preliminare della Commissione. Come esposto qui di seguito più in dettaglio, lo studio di [...] non permette di concludere con certezza che EDF abbia effettivamente ridotto la sua capacità al fine di aumentare i prezzi; inoltre, la rilevanza della presunta infrazione per il funzionamento del mercato interno risulta essere limitata.

2. DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ

- (11) La Commissione non è in grado di perseguire ogni presunta infrazione alla normativa dell'UE in materia di concorrenza che le viene segnalata. La Commissione dispone di risorse limitate e deve pertanto stabilire priorità, conformemente ai principi di cui ai punti da 41 a 45 della comunicazione sulla procedura applicabile alle denunce¹⁵ ed ai precedenti giurisprudenziali dei tribunali europei¹⁶.
- (12) Nel decidere sui casi da perseguire, la Commissione tiene conto di vari fattori. Non esiste una serie di criteri fissi, ma la Commissione può, tra gli altri fattori, tener conto della probabilità che, sulla base delle informazioni disponibili, ulteriori indagini portino ad accertare l'esistenza di un'infrazione. La Commissione può inoltre tenere conto della portata delle indagini che sarebbero necessarie per accertare l'esistenza dell'infrazione. La Commissione può altresì tener conto della possibilità che una giurisdizione nazionale o un'autorità nazionale garante della concorrenza siano gli organismi più adatti ad esaminare il contenuto della denuncia presentata e/o della possibilità che tali organismi abbiano già trattato le questioni oggetto della denuncia. La Commissione può anche tenere conto della potenziale rilevanza della presunta infrazione per il funzionamento del mercato interno. Infine, la Commissione può valutare se la denuncia riguarda un comportamento ancora perdurante o un comportamento che appartiene definitivamente al passato.

¹⁵ GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65. Cfr. anche la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza del 2005, pagg. 25-27.

¹⁶ Si vedano le cause C-119/97 *UFEX and Others v Commission* [1999] ECR I-01341, punti 88 e 89; C-449/98P *International Express Carriers Conference (IECC) v Commission of the European Communities, La Poste, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and The Post Office* [2001] ECR I-03875, punto 36; T-432/10 *Vivendi v Commission* (non ancora pubblicata in raccolta), punto 22.

3. VALUTAZIONE DELLA SUA DENUNCIA

- (13) Dopo una valutazione preliminare della Sua denuncia, la Commissione è orientata a non effettuare un'indagine approfondita su quanto in essa asserito per i motivi illustrati in appresso.

3.1. Probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione

- (14) Le probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 102 del TFUE appaiono limitate. Non si può escludere a priori che EDF occupasse una posizione dominante sul mercato rilevante all'epoca dei fatti; tuttavia il rapporto CRE sul quarto trimestre 2007 identificava bassi livelli di concentrazione in base all'indice HHI per il quarto trimestre del 2007 sul mercato francese all'ingrosso, in particolare con riferimento alle vendite su Powernext, ossia 759 includendo EDF, e 764 in sua assenza (invece, gli alti livelli di concentrazione menzionati sopra al punto 7 si riferivano soltanto alle esportazioni).
- (15) Come indicato in precedenza, lo studio di London Economics evidenziava (pag. 184) che *"a single company [cioè, EDF] controlled more than 90% of all available installed capacity in the market in all hours over the period 2003-2005"*. Tuttavia, né il rapporto CRE sul quarto trimestre 2007, né lo studio di London Economics sono conclusivi nello stabilire la posizione dominante di EDF sul mercato dell'energia elettrica all'ingrosso. In ogni caso, anche supponendo che nel periodo di riferimento EDF abbia avuto una posizione dominante sul mercato francese dell'energia elettrica all'ingrosso, è improbabile che si possa accertare un comportamento abusivo da parte di EDF, tanto più dopo che l'indagine approfondita da parte della CRE nel 2008 in merito a tali picchi di prezzi non ha permesso di individuare alcuna pratica di riduzione di capacità da parte di EDF.
- (16) La Commissione vigila attentamente sul mercato dell'elettricità in Francia, come dimostrato dall'indagine sul settore dell'energia del 2007, dalla decisione del 2010 contro EDF in materia di contratti di energia elettrica di lunga durata in Francia¹⁷ o, più di recente, dall'approvazione, soggetta a condizioni, della componente di aiuto delle tariffe elettriche regolamentate in Francia¹⁸. Tuttavia, in questo caso è improbabile che si possa accertare un abuso di EDF sul mercato francese dell'energia elettrica all'ingrosso. La Commissione espone in appresso le proprie argomentazioni, basandole sull'indagine della CRE del 2008, sullo studio di [...] e su altre fonti d'informazione.
- (17) Per quanto concerne la Sua affermazione secondo cui EDF avrebbe commesso un abuso consistente nel *"limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico"* ai sensi dell'articolo 102 del TFUE, non vi sono elementi sufficienti per concludere che EDF abbia ridotto una parte della propria capacità produttiva nucleare o idroelettrica al fine di aumentare i prezzi su Powernext durante i periodi citati.
- (18) Come indicato in precedenza, i picchi dei prezzi di ottobre e novembre 2007, menzionati nella Sua denuncia, sono già stati oggetto d'indagine da parte della CRE nel 2008. Tale

¹⁷ Cfr. decisione della Commissione del 17 marzo 2010 nel caso COMP/39.386 — *Long-term contracts in France*. Nella sua comunicazione degli addebiti, datata 19 dicembre 2008, nei confronti di EDF in tale caso, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che EDF occupava una posizione dominante sul mercato della fornitura di energia elettrica a grossi clienti industriali in Francia.

¹⁸ Si veda: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-595_en.htm?locale=en.

indagine è giunta alla conclusione che tali picchi dei prezzi sono stati causati da una serie di fattori imputabili a delle imperfezioni del mercato; tale indagine non ha tuttavia permesso di individuare alcun comportamento di riduzione di capacità da parte di EDF¹⁹. La CRE ha indicato che tra i fattori responsabili di tali picchi dei prezzi vi erano le tensioni sull'equilibrio tra la domanda e l'offerta; le aspettative degli operatori del mercato riguardo alle tensioni sul sistema elettrico francese; i concomitanti movimenti di riduzione dell'offerta o di aumento della domanda sul mercato Powernext Day-Ahead. La CRE non ha individuato alcuna singola condotta o pratica (in particolare, da parte di EDF) che avrebbe causato le impennate dei prezzi. Essa ha invece individuato, tra le possibili cause, alcune inefficienze riguardanti le modalità con cui EDF ha offerto la propria produzione idroelettrica sul mercato day-ahead, e l'inaccuratezza delle previsioni sulla disponibilità delle capacità produttive pubblicate dai produttori membri dell'*Union Française de l'Electricité* (in appresso "UFE"). Tali comportamenti sono tuttavia difficilmente riconducibili al campo di applicazione dell'articolo 102 del TFUE.

- (19) Per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi medi della fine del 2007 e dell'inizio del 2008, lo studio di [...] ha eseguito una simulazione del mercato francese dell'energia elettrica all'ingrosso, basato su un suo modello, al fine di valutare se ci fosse una spiegazione legittima per tali aumenti dei prezzi. L'analisi di [...], tuttavia, non proverebbe che EDF ha effettivamente ridotto la propria capacità produttiva al fine di muovere i prezzi verso l'alto. Lo studio di [...], invece, analizza l'andamento del consumo di elettricità, le condizioni operative relative alla produzione di EDF e il costo marginale della generazione in Francia, al fine di spiegare i picchi dei prezzi su Powernext tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, mettendo a confronto il periodo in questione con le evoluzioni di mercato rilevate su un periodo più lungo (da gennaio 2007 a ottobre 2008):
- (a) Per quanto riguarda l'andamento del consumo, lo studio di [...] conclude che il consumo di energia elettrica era comparabile tra gennaio e ottobre 2007 e tra gennaio e ottobre 2008. Tale andamento non spiega, quindi, gli aumenti dei prezzi;
 - (b) Per quanto concerne le condizioni operative relative alla produzione di EDF, lo studio non individua alcun episodio di riduzione di capacità alla fine del 2007 o all'inizio del 2008 rispetto al restante periodo, e conclude che *"any strategic withholding of capacity by EDF through misreporting of outages, if such ever occurred, must therefore have taken place throughout the period"*. In particolare, per determinare se EDF potesse causare un aumento dei prezzi su Powernext attraverso una comunicazione eccessiva delle interruzioni dell'attività delle centrali nucleari, lo studio di [...] ha condotto una simulazione, il cui risultato è stato inconcludente, perché ha ritenuto che tale simulazione *"reinforces the need for further investigation"*;
 - (c) Allo stesso modo, lo studio di [...] giunge a risultati inconcludenti rispetto alla questione se il costo marginale della fornitura di energia elettrica (o costo marginale di sistema, di seguito "SMC") tra gennaio 2007 e marzo 2008 possa spiegare gli aumenti di prezzo su Powernext: *"The significant disparities between the trends in average Powernext prices and the average SMC, particularly in Q4"*

¹⁹ Si veda *Investigation de la CRE sur les pics de prix observés sur Powernext Day-ahead Auction en octobre et en Novembre 2007*, 17 aprile 2008, disponibile sul sito della CRE.

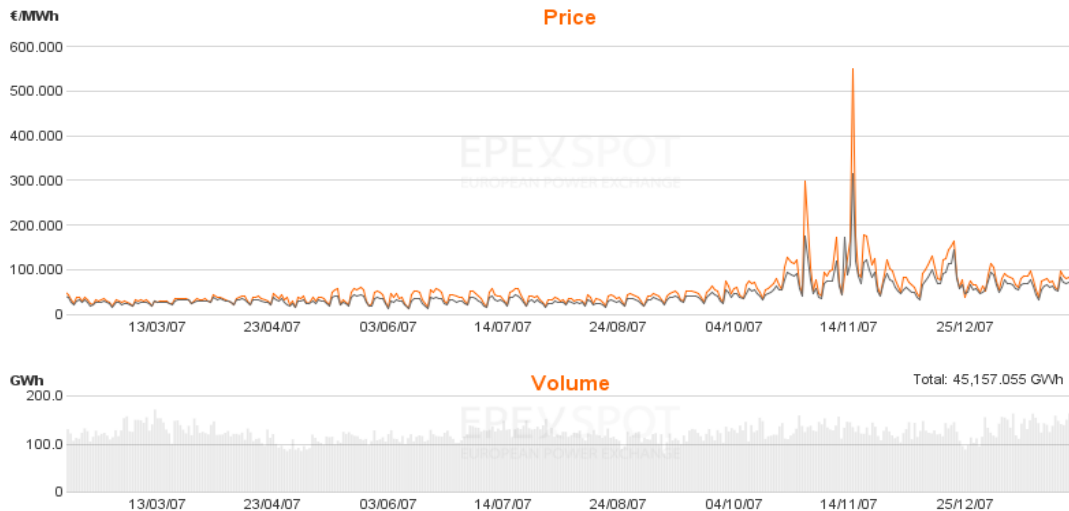
2007 and the first half of 2008, may be indicative of strategic behaviour by EDF, as the dominant player on the French market, or they may be due to inaccuracies in our model".

- (20) Di conseguenza, i risultati dello studio di [...] non permettono di sostenere con certezza che vi sia stata una strategia di riduzione di capacità da parte di EDF tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008. Tale conclusione non può essere confutata dalla Sua lettera del 30 aprile 2014, in cui Lei sostiene che, secondo lo studio di [...], i prezzi più elevati non possono attribuirsi né al livello della domanda, né alla stagionalità, né ai costi di produzione, e che a Suo avviso la sola spiegazione plausibile sia il comportamento anticoncorrenziale di EDF. Tuttavia, come indicato in precedenza, il fatto che questi fattori specifici non consentano di spiegare gli aumenti dei prezzi non costituisce di per sé prova di un comportamento di riduzione di capacità da parte di EDF, né smentisce il fatto che lo studio di [...] sia inconcludente a questo proposito.
- (21) Inoltre, anche esaminando altre fonti di informazione, quali ad esempio le decisioni che si sono susseguite alla denuncia di *Direct Energie* contro EDF²⁰, cui si fa riferimento nella Sua denuncia, la Commissione non ha individuato alcun elemento specifico che provi la relazione tra gli aumenti di prezzo su Powernext ed un preciso comportamento di EDF. Infatti, tale caso non riguardava una presunta riduzione di capacità da parte di EDF, ma un effetto forbice ("*margin squeeze*") sui mercati francesi dell'energia elettrica all'ingrosso e al dettaglio²¹.
- (22) Per quanto riguarda l'indagine del 2007 della Commissione europea nel settore dell'energia, la relazione finale, pubblicata il 10 gennaio 2007, individuava certe imperfezioni del mercato dell'energia elettrica, quali la forte concentrazione di mercato nella maggior parte dei mercati nazionali e l'assenza di dati di mercato disponibili in modo trasparente – fattori che accrescevano la sfiducia nei meccanismi di prezzo. Tuttavia, l'indagine settoriale mirava a fornire una migliore comprensione dei mercati dell'energia elettrica (e del gas), e non ad accertare l'esistenza di specifiche infrazioni alle regole di concorrenza. Nello specifico, l'indagine settoriale non ha individuato alcun abuso di posizione dominante da parte di EDF in Francia nella forma di riduzioni di capacità, né ha mosso alcun rilievo in tal senso.
- (23) Infine, i dati sui prezzi del mercato francese Day-Ahead disponibili pubblicamente mostrano che, eccezion fatta per i picchi dei prezzi di cui sopra, l'evoluzione dei prezzi (cfr. grafico 1) ha seguito un andamento relativamente ciclico tra febbraio 2007 e febbraio 2008 – andamento che, a prima vista, non sembra corrispondere ad evoluzioni di prezzo anomale.

²⁰ Decisioni 7-MC-04 del 28 giugno 2007 (misure provvisorie) e 7-D-43 del 10 dicembre 2007 (decisione di accettazione di impegni) della FCA, *Direct Energie* contro EDF. *Direct Energie* ha fatto ricorso contro la seconda decisione, ma in seguito ha ritirato il ricorso (cfr. sentenza 2008/00254 della Corte di appello di Parigi del 29 ottobre 2008).

²¹ Nella decisione *Direct Energie* del 10 dicembre 2007, la FCA ha reso giuridicamente vincolanti gli impegni assunti da EDF, che consistevano nell'offrire ai fornitori alternativi (tra cui *Direct Energie*) un determinato volume di elettricità all'ingrosso, in modo tale che essi potessero effettivamente competere con EDF sul mercato francese al dettaglio e praticare, per l'energia all'ingrosso venduta, prezzi che consentissero di eliminare l'effetto forbice tra il prezzo all'ingrosso proposto da EDF ai fornitori alternativi e il prezzo al dettaglio praticato da EDF.

Grafico 1 - Prezzi Day Ahead sul mercato francese spot, febbraio 2007 - febbraio 2008



Fonte: EPEX spot, disponibile sul sito www.epexspot.com

- (24) Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che le probabilità di dimostrare l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 102 del TFUE da parte di EDF sono limitate in questo caso.

3.2. Portata delle indagini necessarie

- (25) Un'indagine approfondita richiederebbe notevoli risorse e sarebbe sproporzionata in considerazione della limitata probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione (si veda la precedente sezione 3.1) e dell'impatto potenzialmente limitato della presunta infrazione sul funzionamento del mercato interno (si veda la seguente sezione 3.3).
- (26) Un'indagine approfondita richiederebbe, quantomeno, da parte della Commissione, di raccogliere un numero considerevole d'informazioni che le consentano di stabilire la capacità di generazione disponibile e quella effettivamente utilizzata da EDF all'epoca dei citati picchi dei prezzi; di determinare le ragioni per cui non sia stata utilizzata tutta la capacità a disposizione di EDF e di capire se tali ragioni fossero di natura oggettiva o strategica; di stabilire quali prezzi avrebbero prevalso in assenza della presunta riduzione di capacità; di separare la presunta condotta anticoncorrenziale di EDF da tutti gli altri fattori esterni che potrebbero aver contribuito a causare le impennate dei prezzi. Tale indagine sarebbe ancor più sproporzionata in considerazione del fatto che uno studio dettagliato sulla questione, dai risultati inconcludenti, è già stato condotto su iniziativa dei denunciatori.

3.3. Rilevanza per il funzionamento del mercato interno

- (27) Lei ha individuato tre impennate dei prezzi durante un periodo complessivo di tre ore nel 2007. Giacché in un anno vi sono 8760 ore, l'impatto delle impennate dei prezzi durante le tre ore in questione è limitato, poiché esse equivalgono soltanto allo 0,03% circa del numero totale delle ore di elettricità scambiate su Powernext nel 2007. Lei ha anche segnalato altre impennate dei prezzi durante un numero altrettanto limitato di ore, ad esempio tra le ore 9 e le ore 12 del 19.10.2009, che rappresentano di nuovo lo 0,03% del numero totale delle ore di elettricità scambiate su Powernext nel 2009. Pertanto, la

rilevanza della pratica in questione per il funzionamento del mercato interno appare limitata, anche tenendo conto del fatto che i volumi scambiati su Powernext²² rappresentavano soltanto una porzione limitata dei consumi interni totali in Francia (all'incirca il 10%)²³.

- (28) In conclusione, la limitata rilevanza economica della condotta in questione e, di conseguenza, la limitata rilevanza per il funzionamento del mercato interno scoraggiano un'ulteriore indagine approfondita da parte della Commissione.

3.4. Le giurisdizioni e le autorità nazionali appaiono gli organismi più adatti a trattare le questioni sollevate

- (29) La FCA appare essere particolarmente idonea per trattare le questioni sollevate nella Sua denuncia. Sulla base della presunta infrazione descritta nella Sua denuncia, le tre condizioni previste al punto 8 della comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza²⁴ sono soddisfatte in questo caso:
- (a) In primo luogo, il presunto accordo o la presunta pratica devono produrre sensibili effetti diretti, attuali o prevedibili, sulla concorrenza nell'ambito del territorio dello Stato membro in questione, devono venire attuati in tale territorio od avere origine al suo interno. Nel caso in esame, la presunta infrazione, qualora fosse provata, avrebbe effetti essenzialmente in Francia (ossia, sul mercato francese dell'energia elettrica all'ingrosso), e sarebbe attuata all'interno di tale territorio;
 - (b) In secondo luogo, l'autorità nazionale garante della concorrenza deve essere in grado di far cessare efficacemente l'infrazione nel suo complesso. Nel caso in esame, la FCA potrebbe far cessare la presunta infrazione nel suo complesso poiché essa sarebbe stata commessa in Francia da una società francese;
 - (c) In terzo luogo, l'autorità nazionale garante della concorrenza deve essere in grado di raccogliere, eventualmente con l'assistenza di altre autorità, le prove necessarie per comprovare l'infrazione. Nel caso in esame, la FCA, qualora dovesse indagare sulla presunta infrazione, sarebbe in grado di raccogliere elementi di prova, in particolare da EDF e Powernext, avendo entrambe le società la loro sede legale centrale in Francia.
- (30) La FCA sarebbe inoltre nella posizione idonea per trattare le questioni in oggetto perché essa, nell'ambito delle summenzionate decisioni *Direct energie*, ha reso giuridicamente vincolanti nei confronti di EDF gli impegni assunti da quest'ultima in relazione ad una

²² Il primo gennaio 2009, Powernext ha fatto confluire il suo mercato spot dell'elettricità in EPEX Spot.

²³ Nel 2009, sul mercato francese EPEX spot Day-Ahead furono scambiati 52,6 TWh, a fronte di un consumo lordo di elettricità in Francia pari a 486,4 TWh. In altri termini, la liquidità del mercato Day-Ahead corrispondeva al 10,8% del consumo interno. Fonti: EPEX Spot, Relazione annuale 2009, pagine 5 e 21, disponibile all'indirizzo http://static.epexspot.com/document/9437/Activity_Report_2009_EN.pdf ed RTE France, Relazione annuale 2013, pag. 7, disponibile all'indirizzo http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/presse/DP_2010/DP_RTE_Bilan_electrique_2009_v1_13_janvier_2010.pdf.

²⁴ GU C 101 del 27.4.2004, pagg. 43-53.

possibile pratica di "margin squeeze" sui mercati francesi dell'energia elettrica all'ingrosso e al dettaglio.

- (31) Infine, come anche da Lei osservato nella Sua denuncia, i picchi dei prezzi in questione sono già stati oggetto d'indagine da parte di un'altra autorità nazionale francese, la CRE, sulla base dei propri specifici poteri nazionali di regolamentazione²⁵. La CRE ha invero individuato, come indicato in precedenza al punto 18 e nella Sua denuncia²⁶, alcune inefficienze, anche da parte di EDF. All'epoca di tale indagine, la CRE aveva raccomandato ad EDF di migliorare le sue procedure d'intervento sul mercato, in modo da riflettere meglio lo stato delle sue attività, ed aveva invitato i membri dell'UFE ad accrescere l'affidabilità delle loro previsioni, in modo tale da migliorare le aspettative degli operatori di mercato riguardo alla situazione del mercato francese dell'energia elettrica all'ingrosso.
- (32) In conclusione, il fatto che la CRE abbia già analizzato la maggior parte degli aumenti di prezzo oggetto della denuncia e che essa abbia anche condotto un'indagine al riguardo (senza aver individuato alcuna strategia di riduzione di capacità da parte di EDF), ed il fatto che la FCA sia nella posizione idonea per trattare le questioni oggetto della Sua denuncia, sono elementi che sfavoriscano ancor di più un'ulteriore indagine approfondita da parte della Commissione.

3.5. Il comportamento denunciato è cessato

- (33) Infine, alla Commissione non risulta che vi siano stati ulteriori aumenti di prezzo su Powernext imputabili alla condotta di EDF dopo il 2009. La Sua lettera del 30 aprile 2014 non contiene alcuna indicazione in tal senso. Inoltre, la situazione attuale del mercato elettrico francese è cambiata, essendosi ridotta in maniera significativa la posizione di EDF sul mercato francese dell'energia elettrica all'ingrosso²⁷.
- (34) Pertanto, la denuncia riguarda un comportamento che appartiene definitivamente al passato, e non vi sono chiari segnali che indichino che il presunto comportamento incida attualmente sulla concorrenza.

4. CONCLUSIONE

- (35) Per le ragioni sopraesposte, la Commissione, applicando il proprio potere discrezionale di stabilire priorità²⁸, è giunta alla conclusione che non vi siano motivi sufficienti per compiere ulteriori indagini sulla presunta infrazione e respinge pertanto la Sua denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004.

²⁵ Le presenti conclusioni della Commissione si basano su un'analisi di concorrenza. Esse non hanno, pertanto, la stessa base giuridica dell'analisi condotta dalla CRE; tuttavia la Commissione ha utilizzato a tal fine delle informazioni provenienti dalla CRE e da altre fonti.

²⁶ Cfr. la Sua denuncia dell'8 luglio 2008, pag. 5.

²⁷ In base ai dati riportati dalla CRE, i mercati dell'energia elettrica all'ingrosso non sono concentrati, essendo gli indici HHI compresi tra 394 e 727. Si veda il rapporto della CRE sul mercato francese all'ingrosso dell'energia elettrica, del gas e del CO₂ per l'ultimo trimestre del 2013 ("*Marché de gros – Observatoire des marchés de l'électricité, du gaz et du CO₂ – 4ème trimestre 2013*"), p. 28.

²⁸ Cfr. la giurisprudenza menzionata sopra alla nota a piè di pagina n. 16.

5. PROCEDURA

5.1. Possibilità di contestare la decisione

- (36) È possibile ricorrere in giudizio contro la presente decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 263 del TFUE.

5.2. Riservatezza

- (37) La Commissione si riserva il diritto di inviare una copia della presente decisione a EDF. La Commissione può inoltre decidere di rendere pubblica la presente decisione - o una sintesi della stessa - sul proprio sito Internet²⁹. Se ritiene che alcune parti della decisione contengano informazioni riservate, La prego di informarne entro due settimane dal ricevimento della stessa il sig. [...] o il sig. [...]. Voglia identificare chiaramente le informazioni in questione e indicare perché ritiene che debbano essere considerate riservate. In assenza di risposta entro il termine stabilito, la Commissione presumerà che Lei ritenga che la presente decisione non contiene informazioni riservate e che può essere pubblicata sul sito Internet della Commissione o inviata a EDF.
- (38) Su Sua richiesta e solo se necessario per la tutela di interessi legittimi, è possibile non specificare la Sua identità nella versione pubblicata della decisione.

Per la Commissione

(firmato)
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

²⁹ Cfr. punto 150 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE, GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6.